

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64. Comune di Barcis: interventi urgenti di protezione civile a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità lungo la strada comunale Barcis – Piancavallo e in località Roppe. Individuazione Ente attuatore: Comune di Barcis. Assegnazione finanziamento e impegno di spesa. - OPI 1059 -

L'Assessore regionale alla Protezione civile

Vista la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, recante: "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile";

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, all'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all'art. 2 ed all'art. 4, lett. a) della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, per i lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate da calamità naturali ovvero da situazioni tali da far ritenere altamente probabile il verificarsi di una calamità naturale, si provvede secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 9 della citata legge regionale n. 64/1986;

Atteso che il Comune di Barcis, con note del 5 e del 26 novembre 2015 – prot. n. 3384 e n. 3607 ha segnalato alla Protezione civile della Regione alcune situazioni di grave pericolo lungo la strada comunale Barcis – Piancavallo e in località Roppe;

Vista la relazione della Protezione civile della Regione del 19 febbraio 2016, acquisita all'Archivio Informatico al progressivo n. 496/16, dalla quale si evince che si rende necessario intervenire con urgenza ed indifferibilità, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, in Comune di Barcis a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità lungo la strada comunale Barcis – Piancavallo e in località Roppe;

Rilevato, inoltre che la stessa relazione tecnica descrive l'intervento urgente da realizzare in Comune di Barcis, che consiste principalmente nello scoronamento di parti instabili dei pendii, nel ripristino funzionale di barriere paramassi esistenti, nella realizzazione di opere di smaltimento delle acque meteoriche provenienti dai versanti e in altre lavorazioni di completamento e rifinitura delle principali per rendere funzionali gli interventi ed indica una spesa complessiva stimata in via presuntiva in Euro 250.000,00.-, da porre a carico del "Fondo regionale per la protezione civile" di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64;

Rilevato, nella stessa relazione tecnica, che gli interventi sopra descritti richiedono accurati approfondimenti tecnici e probabili occupazioni temporanee e definitive di terreni di proprietà privata per le quali è necessaria una puntuale e capillare conoscenza del territorio e delle destinazioni urbanistiche delle aree interessate dai lavori, non compatibili con la mole di lavoro attualmente gravante sul personale tecnico della Protezione civile della Regione, impegnato in altre attività volte al superamento di altre gravi situazioni emergenziali e nella gestione dell'emergenza derivante dal massiccio flusso di migranti nel territorio regionale;

Considerato che, a seguito della disponibilità a realizzare l'intervento comunicata da parte dell'Amministrazione comunale di Barcis con nota del 18 febbraio 2016 – prot. n. 501, con la stessa relazione tecnica si propone di individuare il Comune di Barcis Ente attuatore subregionale dell'intervento di protezione civile in argomento, assegnando al Comune stesso il finanziamento di Euro 250.000,00.-, in considerazione che lo stesso deve essere attuato con rapidità ed efficacia;

Considerato che il Comune è Ente di base di Protezione civile, come stabilito dall'art. 7 della legge regionale n. 64/1986, con la responsabilità primaria nell'esecuzione di interventi attuati per fronteggiare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

Rilevato che con la suddetta relazione si propone che il Comune di Barcis possa avviare l'intervento di cui trattasi secondo le seguenti modalità attuative:

1. L'Ente attuatore provvede, nel rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche, alla redazione dei relativi progetti definitivi ed esecutivi, alla loro adozione/approvazione, compreso l'iter espropriativo, nonché all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni preliminari all'avvio dei lavori;
2. L'Ente attuatore subregionale, entro il termine del 30 settembre 2016, dovrà presentare alla Protezione civile della Regione, unitamente al progetto definitivo e agli atti di approvazione, una relazione, firmata dal responsabile unico del procedimento o dal legale rappresentante, che certifichi:
 - a) che gli oneri di progettazione, generali e di collaudo ammessi a finanziamento e computati nel quadro economico di progetto sono conformi al D.P.Reg. n. 0245/2011 (legge regionale n. 14/2002, art. 56: modifiche al D.P.Reg. 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres. di determinazione degli oneri di progettazione, generali e di collaudo) pubblicato sul B.U.R. 2 novembre 2011, n. 44;
 - b) la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento così come definito dal decreto di assegnazione;
3. La Protezione civile della Regione verifica l'ammissibilità delle opere del progetto definitivo, trasmesso dall'Ente attuatore, in relazione alla finalità delle opere indicate nel presente decreto;
4. È assegnato all'Ente attuatore un finanziamento commisurato al quadro economico del progetto esecutivo approvato, diminuito delle economie conseguite nell'appalto e nella realizzazione dell'opera, entro il limite massimo della spesa impegnata;
5. L'Ente attuatore deve essere autorizzato con decreto dell'Assessore regionale alla Protezione civile alla predisposizione di eventuali perizie di variante di cui agli art. 22 e 27 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e all'utilizzo delle economie conseguite nell'appalto e nella realizzazione dell'opera.
6. L'Ente attuatore dovrà redigere, in conformità al D.Lgs. n. 118/2011, un cronoprogramma dei pagamenti, legati alle obbligazioni giuridiche assunte, da comunicare alla Protezione civile della Regione all'atto della stipula del contratto d'appalto; eventuali aggiornamenti del cronoprogramma dovranno essere, a loro volta, comunicati tempestivamente alla Protezione civile della Regione;
7. Con decreto del Direttore centrale della Protezione civile della Regione saranno erogati:
 - a) gli acconti, su richiesta dell'ente attuatore, sulla base della progressione di spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, che comportino pagamenti certificati dall'Ente attuatore;
 - b) il saldo alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute, mediante l'invio alla Protezione civile della Regione della seguente documentazione:
 - atti di collaudo o certificato di regolare esecuzione e quadro economico finale, unitamente agli atti di approvazione degli stessi;
 - dichiarazione redatta secondo le modalità stabilite dal l'art. 33 comma 8 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come aggiunto dall'art. 25 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, sottoscritta da legale Rappresentante dell'ente e dal Segretario comunale, che attesti che l'attività, per la quale il finanziamento è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia, nonché delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione, l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta e le eventuali economie risultanti, integrata dall'eventuale ricevuta originale del versamento sul conto corrente

bancario n. IBAN IT 47 W 02008 02230 000003120964 aperto presso Unicredit Banca S.p.A., filiale di via Cassa di Risparmio, n. 10 - Trieste, intestato alla Tesoreria del Fondo regionale per la protezione civile, dell'importo eventualmente non utilizzato, sulla quale dovranno essere indicati il numero e la data del decreto di assegnazione del finanziamento;

8. In caso di affidamento della progettazione a professionisti esterni alla pubblica amministrazione, sono ammessi a finanziamento gli importi delle spese tecniche secondo i massimi contributivi di cui al citato D.P.Reg. n. 0245/2011; è, altresì, riconosciuto ai soggetti tecnici ed amministrativi che collaborano alla realizzazione dell'opera l'incentivo previsto dalla vigente normativa, relativamente alle fasi del procedimento svolte all'interno dell'Ente attuatore subregionale;

9. All'Ente attuatore subregionale sono delegate integralmente le competenze in materia di espropriazioni per la pubblica utilità delle aree interessate all'esecuzione dei lavori in argomento come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

10. Saranno riconosciuti, inoltre, gli oneri relativi agli atti connessi alle operazioni di occupazione/esproprio, quali frazionamenti dei terreni, contratti e quant'altro necessario per l'acquisizione delle aree interessate dai lavori;

11. E' fissato all'Ente attuatore subregionale il termine del 30 giugno 2017 per l'ultimazione dei lavori;

12. Le opere realizzate saranno intestate a titolo gratuito al demanio dell'Ente competente; i beni appartenenti al demanio idrico, nei casi previsti dall'art. 822 del codice civile, saranno intestati alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio idrico, secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 17/2009; l'Ente attuatore, a conclusione delle procedure espropriative, dovrà trasmettere tutti gli atti pertinenti le proprietà acquisite alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie – Servizio demanio e consulenza tecnica;

13. E' fatto obbligo all'Ente attuatore di provvedere alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2017 mediante l'invio alla Protezione civile della Regione della documentazione sopra specificata;

14. È fatto obbligo agli enti attuatori che gestiscono risorse per conto della gestione fuori bilancio del "Fondo regionale per la protezione civile" di pubblicare le informazioni relative ai contratti dai medesimi stipulate, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.33/2013;

Vista la legge regionale 08 agosto 2007, n. 21, recante: "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale";

Visti la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

Visto l'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come modificato dall'art. 13, comma 16, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9;

Visto il D.P.Reg. 29 gennaio 2016, n. 014/Pres.;

Decreta

1. E' autorizzata, per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 3 dicembre 1986, n. 64, la realizzazione dell'intervento urgente di protezione civile in Comune di Barcis a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità lungo la strada comunale Barcis - Piancavallo, nell'importo di Euro 250.000,00.-.

2. Di dare atto che l'intervento urgente di cui al punto 1) consiste principalmente nello scoronamento di parti instabili dei pendii, nel ripristino funzionale di barriere paramassi esistenti, nella realizzazione di opere di smaltimento delle acque meteoriche provenienti dai versanti e in altre lavorazioni di completamento e rifinitura delle principali per rendere funzionali gli interventi.

3. Il Comune di Barcis è individuato Ente attuatore subregionale dell'intervento di cui al punto 1).
4. Il Comune di Barcis, Ente attuatore subregionale dell'intervento urgente di protezione civile di cui al punto 1) è autorizzato ad avviare l'intervento di cui trattasi secondo le modalità attuative elencate nelle premesse del presente decreto.
5. E' assegnato, per i motivi indicati in premessa, al Comune di Barcis il finanziamento entro il limite massimo di Euro 250.000,00.- per la realizzazione dell'intervento sopra descritto.
6. Per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1) è impegnata la spesa di Euro 250.000,00.- a carico del "Fondo regionale per la protezione civile" di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.
7. Di trasmettere il presente decreto all'Ente attuatore Comune di Barcis.
8. Di sottoporre il presente decreto alla ratifica della Giunta regionale.

L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

- avv. Paolo Panontin -

L'ISTRUTTORE: G. A. FALCOMER